

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA

GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016

tra la ASL N. 8 di Cagliari e CTR Esperienze Onlus Coop. Sociale P.A. Codice 200132

L'anno Duemilasedici, addì 23 del mese di Novembre in Selargius

tra

l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (di seguito denominata Azienda) con sede in via Via

Piero della Francesca 1 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante

Dott.ssa Savina Ortu da una parte

e

Sig Fulvio Biagi, in qualità di Legale Rappresentante dall'altra, per la Struttura Centro

Ambulatoriale di Riabilitazione Globale CTR Esperienze Sanluri (di seguito denominata Stutu-

ra) COD 200132 con sede in Via Umberto I° 46 Sanluri, Partita IVA 02833680925.

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la LR. n. 10/2006 stabilisce, all'articolo 8, che le ASL definiscono gli accordi con le struttu-

re pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accredi-

tati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla pro-

grammazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti

decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di

attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-

tipo degli stessi. Con Deliberazioni della Giunta Regionale nn 47/42 e 47/43 del 30 dicembre

2010 si è provveduto a disciplinare il procedimento di rilascio degli accreditamenti "provvisori" e

"definitivi" a favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, Pubbliche e Private. Sino al termi-

ne del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell'articolo

7 della LR. n. 10/2006, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture


2016
16 pagine
16
Il presente allegato è com-

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1547 DEL 15 DIC. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Rinaldi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu



provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale”;

- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva contenente le azioni per il Patto del Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;


- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge e che la remunerazione delle prestazioni è quella di cui alla DGR 9/10 del 22.02.2011, con riferimento a ciascuna delle tipologie di prestazioni ivi descritte, con le modalità e nei limiti previsti;

- che in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/23 del 28/10/2010 l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea;

- che ogni ASL contrae direttamente le prestazioni da soggetti erogatori privati operanti sia presso il proprio ambito territoriale sia presso ambiti territoriali diversi dal proprio;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- che con la deliberazione n. 9/10 del 22 febbraio 2011 la Giunta Regionale ha ridefinito il nuovo sistema tariffario con decorrenza 1° gennaio 2011 ed ha fornito precisazioni in merito alla struttura di riabilitazione globale abrogando tutti i precedenti provvedimenti regionali in materia di riabilitazione nelle parti in cui risultino in contrasto con le disposizioni di cui alle sopraccitate de-




liberazioni.

- che l'Azienda ha acquisito il DURC per la sottoscrizione del contratto e in ossequio alla normativa vigente ha provveduto a richiedere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, la certificazione antimafia di cui all'art. 82 comma 2 del D.Lgs 159/2011 e/o l'informativa di cui all'art.84 comma 3 D.Lgs 159/2011. Stante l'urgenza di stipulare il contratto, laddove alla data della stipula non risulti ancora acquisita la certificazione antimafia liberatoria e/o l'informativa antimafia liberatoria, il contratto si intenderà sottoposto a condizione risolutiva. Nelle ipotesi in cui dunque dovesse intervenire certificazione o informativa antimafia interdittiva l'Azienda recederà dal contratto ai sensi degli art. 88 comma 4 bis e 82 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. L'Azienda recederà dal contratto anche nelle ipotesi in cui la sussistenza delle cause di decadenza sospensione o divieto di cui all'art. 67 D.Lgs 159/2011 e/o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa vengano accertati successivamente alla conclusione del contratto. A tal fine il legale rappresentante della Struttura, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale ha l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informativa, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. Per i contratti di importo inferiore ai 150.000,00 € l'Azienda acquisisce l'autocertificazione in ordine all'assenza delle cause di divieto decadenza e sospensione di cui all'art. 67 D.lgs 159/2011.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata provvisoriamente con provvedimento Determina n 45 del 27/01/2014 adottata da Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende



Sanitarie Locali.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili (riportate nell' Allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa, preventivato a fronte del volume e della tipologia di prestazioni concordate (riportate nell' Allegato Y al presente contratto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l'avvenuta presentazione dell'autocertificazione richiesta ai sensi delle Delibere della Giunta Regionale n. 2/19 del 19/1/2010 e n. 34/25 del 18/10/2010, , nelle more della revisione degli accreditamenti da parte della Regione, l'Azienda fatta salva la segnalazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per gli adempimenti di competenza - dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. L'Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate e i volumi di attività siano riconducibili a quanto accreditato dalla Regione.

La Struttura, si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria con



l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato in allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti dalle DGR n. 47/42, 47/43 del 2010 e DGR 9/10 del 2011, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto. La dotazione organica di ogni singola Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, allegato X, controfirmato dal Legale rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.



La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti in ogni allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati



personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne. In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte di ogni singola Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.



La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso ogni Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale.

Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell'Azienda, ai sensi delle modalità previste dal comma 3 del presente articolo.



Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 47/42, 47/43 del 2010 e n. 9/10 del 2011 e secondo le indicazioni e con le modalità dalle stesse previste.

Le prestazioni territoriali di assistenza riabilitativa sanitaria e sociosanitaria, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi e fasi riabilitative, sono riportate nell'allegato Y, predisposto per ogni singola struttura, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, in conformità alle modalità previste nelle DGR n. 47/42, 47/43 del 2010 e DGR 9/10 del 2011 con continuità e regolarità, distribuendo in maniera omogenea, nel corso dell'anno, il volume di attività assegnato, per l'intero periodo di efficacia del contratto, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.



Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

L'accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria avviene direttamente su prescrizione, compilata sul ricettario SSN, dal medico dell'interessato.

a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 "Definizione dei LEA", sono a totale carico SSR;

b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 "Definizione dei LEA", sono parzialmente a carico dell'utente o del Comune.

Nei casi di cui alla precedente lettera a), la Struttura si impegna a comunicare alla ASL, con le modalità definite dalla stessa Azienda, entro il termine di cinque giorni, l'inserimento e/o la spesa in carico dell'assistito.




Per le prestazioni di cui alla lettera b), a seguito della valutazione dell'utente da parte di un'Unità di Valutazione Interna della struttura (UVI), la notifica di ammissione deve essere trasmessa dal centro alla ASL competente entro 24 ore, unitamente alla scheda di valutazione redatta dalla UVI. Nel caso in cui la valutazione della Unità di Valutazione Territoriale della ASL sia difforme da quella dell'UVI relativamente alla esigenza di trattamenti riabilitativi, la ASL competente dovrà comunque farsi carico del pagamento della tariffa dalla data della notifica dell'ammissione al centro sino alla data di comunicazione della diversa valutazione espressa dall'UVT.

Articolo 9 - Appropriately clinica e tempi di attesa

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone in osservanza dei criteri e degli standard previsti dalla normativa regionale vigente e in ossequio alle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29/11/2001 e s.m.i.

Nei casi in cui gli assistiti accedono alla Struttura con le modalità previste dalla lettera a) del precedente art. 8, la ASL, entro il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropriatezza procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multiprofessionali, specificamente individuate dalle Aziende. Nei casi di accertata inappropriately organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni effettuate fin dal momento dell'inserimento nella Struttura sono retribuite secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valutato più appropriato.

L'equipe aziendale ha facoltà di validare o richiedere la revisione dei piani personalizzati attivati



dalla Struttura. La Struttura inoltre garantisce, la piena attuazione degli impegni assunti nella

Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

Particolare rilievo assume la corretta informazione resa alle persone e alle rispettive famiglie sui percorsi riabilitativi sanitari o modelli sociosanitari individuati nel Piano di Assistenza Individuale (PAI) e sui tempi di attuazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Articolo 10 - Debito informativo



La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi (File Assistenza Riabilitativa Territoriale - ART - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

Articolo 11 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 "Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa."

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da tra-



smettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs., 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già contrattualizzati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 12 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa, previsto, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 è il seguente:

per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) art. 8 del presente contratto è previsto un tetto netto
ANNO 2016 € 12.610,00 corrispondente ad un importo medio mensile di € 1.050,83

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 13 del presente contratto.


Negli allegati Y delle singole strutture il tetto di spesa complessivo è suddiviso per tipologie di prestazioni.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del tetto di spesa e meccanismi di regressione tariffaria

Con riferimento alle lett. a) e b) dell'art. 8, la Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato negli allegati Y, delle singole strutture, del presente contratto.

Per le prestazioni di cui all'art. 8 lettere a) e b) eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti



contrattualizzati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto

lordo di seguito indicato pari a € 12.736,10 oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensili, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

L'Azienda procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

2) controlli e verifiche in loco sulla appropriatezza e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi dell'art. 9 del presente contratto.

La Struttura, si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati da parte dell'Azienda vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

Articolo 15 - Ricovero ospedaliero

Qualora l'ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 50%.

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti



Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dalla D.G.R. 9/10 del 22/02/2011.

La Struttura, provvederà ad inviare mensilmente all'Azienda i riepiloghi delle prestazioni suddivise in sanitarie e sociosanitarie. Tali riepiloghi indicheranno il numero delle prestazioni, effettuate nel mese di riferimento, ripartite per regime di erogazione, nonché un elenco nominativo dei pazienti indicante il numero di presenze giornaliere e la tipologia di prestazione erogata.

La ASL competente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso.

L'Azienda dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.


Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto, si applicherà la decurtazione di cui al precedente articolo 13.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

La ASL potrà richiedere l'emissione di fatture e relativi allegati suddivisi per distretto.

Qualora l'Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere all'atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e



con le modalità previste all'art. 16, L.R. n. 3 del 29 aprile 2003. Resta fermo l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

Articolo 17 – Efficacia e validità del contratto

Il presente contratto ha efficacia dal 01/01/2016, e validità fino al 31/12/2016, con esclusione del rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare tramite raccomandata A/R all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17 del D.L. N. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 19 – Tracciabilità flussi finanziari

La Struttura in base all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si assume gli obblighi di trac-



ciabilità dei flussi finanziari che derivano dal presente contratto.

Articolo 20- Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto


Selargius **Selargius, 23 NOV. 2016**

Per l'Azienda

Per la Struttura



Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Savina Ortu




Il Rappresentante Legale

Sig. Fulvio Biggi



Esente da Bolle
Art. 17 D.L. N.460/97



Allegato Y contratto 2016


Struttura	Regime	quota sanitaria DGR 9/11 del 22/02/2011	gg x 2016	gg lorde 2016	Q.ta sanitaria x tipologia	Tetto netto 2016 residenziale	Tetto netto 2016 diurno	Tetto netto 2016 ambulatoriale	Tetto netto 2016 domiciliare	TOTALE NETTO	lordo x tipologia e totale
CTR Sanluri	RGCC H	338,0			-	-					
CTR Sanluri	RGCC	171,0			-	-					
CTR Sanluri	Res SR	60,40			-	-					
CTR Sanluri	Res SR Magg	83,05			-	-					
CTR Sanluri	RG diurno	100,0			-	-					
CTR Sanluri	DVSR	73,50			-	-					
CTR Sanluri	DVSR-M	95,55			-	-					
CTR Sanluri	DVSR rid	44,80			-	-					
CTR Sanluri	AI	67,00	-	0	-	-		10.810,00			10.918,10
CTR Sanluri	AE	46,00	235,00	237,35	10.810,00						
CTR Sanluri	AM	35,00	-	0	-	-					
CTR Sanluri	DE	45,00	40,00	40,4	1.800,00				1.800,00		1.818,00
CTR Sanluri	DM	38,00	-	0	-	-				12.610,00	12.736,10

15/16

[Handwritten mark]

PER LA ASL
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Savina Ortu

[Handwritten signature]



PER LA STRUTTURA.
Il Rappresentante Legale
Sig Fulvio Biagi

[Handwritten signature of Fulvio Biagi]

COOP. SOCIALE CTR ESPERIENZE ONLUS

CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE GLOBALE CTR ESPERIENZE SANLURI
VIA UMBERTO I° n.46 Sanluri (VS)

ASSETTO ORGANIZZATIVO

NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONE	Riferim. Standard	ORE SETT.	CONTRATTO LAV
SERRA DONATELLA	SRRDTL67A09F272F	N.P.I.	DIRETTORE MEDICO NPI	Med. Resp. Struttura	23	LIB. PROF.
TRONCI M. GIADA	TRNMGD81C43B354J	N.P.I.	NEUROPSICHIATRA INFANTILE	Med. Spec. / Tecnici laureati	16	LIB. PROF.
PANI NICOLA	PNANCL79D09E281N	FISIATRA	FISIATRA		15	LIB. PROF.
PUTZOLU FEDERICA	PTZFRC73H66B354K	PSICOLOGO	PSICOLOGO / PSICOTERAPEUTA		19	COOP. SOCIALI
MURRU CHIARA	MRRCHR89R44B354U	ASSISTENTE SOCIALE	ASSISTENTE SOCIALE	Psic./Ass. Soc.	15	COOP. SOCIALI
QUESADA CATERINA	QSDNCT65B42B789O	PSICO PEDAGOGISTA	PSICO PEDAGOGISTA		16	COOP. SOCIALI
CONTINI MARIO *	CNTMRA66R23L122E	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	Personale Tecnico	0	COOP. SOCIALI
CURRIDORI SIMONA	CRRSWMN87A42H856F	LOGOPEDISTA	LOGOPEDISTA		38,00	COOP. SOCIALI
ETZI MARINELLA	TZNRCE76E49G113A	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA		38,00	COOP. SOCIALI
FADDA ADRIANO	FDDRL64B03H945O	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA		35,00	COOP. SOCIALI
GARAU LINDA	GRALND87P63B354B	LOGOPEDISTA	LOGOPEDISTA		38,00	COOP. SOCIALI
INCANI FRANCESCO	NCNFNC77D11G113L	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA		30,00	LIB. PROF.
LECCA GIUSEPPE	LCCGPP64H18B354J	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA		38,00	COOP. SOCIALI
PILIA ROBERTA	PLIRRT68P52I615U	FISIOTERAPISTA	PSICOMOTRICISTA		38,00	COOP. SOCIALI
PINTORE ROBERTA	PNTRRT78E62H856J	PSICOLOGO	EDUCATORE		10,00	LIB. PROF.
CORONA MANUELA	CRNMNL74A68B354Y	O.S.S.	OPERAT. SOCIO SANITARIO	Operatori Socio Sanitari	30,00	COOP. SOCIALI
CUCCU MICHELA	CCCML72R59H856V	O.S.S.	OPERAT. SOCIO SANITARIO		36	CASE CURA PRIV.
DANZA INES	DNZNSI75C63H856G	CORDINATORE AMM.VO	CORDINATORE AMM.VO	\	36	COOP. SOCIALI
MATTU MARIA ANTONIETTA	MTTMNT54R51D997A	ASSISTENTE DISABILI	ASSISTENTE DISABILI		38	COOP. SOCIALI
SERRA MAURIZIO	SRRMZ62S22E270A	AUTISTA	AUTISTA		38	COOP. SOCIALI

* Aspettativa non retribuita fino al 31.08.2017

CAGLIARI 02.09.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina OrtuCOOP. SOCIALE CTR ESPERIENZE ONLUS
IL PRESIDENTE
FULVIO BIAGI